

REQUISITO DELL'ONORABILITA'

Il requisito dell'onorabilità consiste nell'assenza di specifici provvedimenti giurisdizionali o amministrativi a carico di:

- impresa;
- gestore dei trasporti;
- soggetti rilevanti dell'impresa (in Italia), e in particolare:
 - **amministratore** unico o **tutti membri** del consiglio d'amministrazione per persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche private e, salvo quanto previsto nel successivo punto, per ogni altro tipo di ente;
 - **soci illimitatamente responsabili** per le società di persone;
 - **titolare** dell'impresa individuale o familiare;
 - **collaboratori** dell'impresa familiare.

La dimostrazione del possesso del requisito di onorabilità e delle singole condizioni che lo realizzano avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

PERDITA REQUISITO DELL'ONORABILITÀ

Il requisito dell'onorabilità si perde quando:

- sussistono validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporto, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:

- diritto commerciale,
 - legislazione in materia fallimentare,
 - condizioni di retribuzione e di lavoro della professione,
 - circolazione stradale,
 - responsabilità professionale,
 - traffico di esseri umani o di droga;
- il gestore dei trasporti o l'impresa di trasporto sono stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa UE riguardante, in particolare:
 - tempi di guida e di riposo dei conducenti, orario di lavoro, installazione e utilizzo di apparecchi di controllo,
 - pesi massimi e dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale,
 - qualificazione iniziale e formazione continua dei conducenti,
 - idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore,
 - accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero accesso al mercato del trasporto di persone su strada,
 - sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada,
 - installazione e uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli,
 - patenti di guida,
 - accesso alla professione,
 - trasporto degli animali.

L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento, qualora il gestore dei trasporti o l'impresa di trasporti siano stati oggetto in uno o più Stati membri di condanna penale o di sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa UE, avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell'impresa in questione e che si può decidere:

- che l'onorabilità non sia compromessa, qualora emergesse che la perdita dell'onorabilità costituisce una risposta sproporzionata, motivando tale decisione e annotandola nel Registro elettronico nazionale.
- l'emanazione del provvedimento di perdita dell'onorabilità, notificandolo ritualmente al fine di consentire al soggetto destinatario l'attivazione delle tutele previste dall'Ordinamento.

Tale provvedimento viene emanato in caso si fosse in presenza di condanne penali o sanzioni relative alle infrazioni più gravi della normativa UE, quali:

- superamento:

- del 25%, o più, dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane;
- del 50%, o più, dei tempi limite di guida fissati per un giorno, durante un periodo di lavoro giornaliero, senza osservare una pausa o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore;
- mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o utilizzo fraudolento di un dispositivo in grado di modificare i dati registrati dall'apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente;
- guida senza un certificato di revisione valido, ove tale documento sia richiesto a norma del diritto UE, e/o guida con difetti molto gravi, tra l'altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alla sospensione o al telaio che rischierebbero di mettere direttamente in pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo;
- trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l'ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo;
- trasporto di persone o merci senza essere in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un'impresa che non è titolare di una licenza comunitaria valida;
- guida con una carta del conducente falsificata o di cui il conducente non è titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati;
- trasporto di merci con superamento del:
 - 20%, o più, della massa massima a carico tecnicamente ammissibile per veicoli il cui peso massimo ammissibile a pieno carico supera 12 t;
 - 25%, o più, per veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non supera 12 t.

Vigenza temporanea della precedente disciplina nazionale in materia di onorabilità

In attesa delle fonti primarie in materia di onorabilità e sanzioni per attuare quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1071/2009 si è ritenuta applicabile la precedente disciplina e quindi il **requisito non sussiste o viene meno** nella persona che:

- è stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure è sottoposta a misure di sicurezza personali o di prevenzione;
- è sottoposta, con sentenza definitiva, a una delle pene accessorie previste dall'art. 19, c. 1, numeri 2 e 4, CP:

- interdizione da una professione o da un'arte,
- interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
- ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per:

- uno dei reati di cui al Capo I del Titolo II (*delitti di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*) o ai Capi II e III del Titolo VII del libro secondo del Codice penale (*reati di falso*) o per uno dei delitti di cui agli artt. 416 (*associazione per delinquere*), 416 bis (*associazione di stampo mafioso*), 513 bis (*illecita concorrenza con minaccia o violenza*), 589, c. 2 (*omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza del lavoro*), 624 (*furto*), 628 (*rapina*), 629 (*estorsione*), 630 (*sequestro di persona a scopo di estorsione*), 640 (*truffa*), 641 (*insolvenza fraudolenta*), 644 (*usura*), 648 (*ricettazione*), 648 bis (*riciclaggio*) e 648 ter (*impiego di beni o utilità di provenienza illecita*) del Codice penale,

- uno dei delitti di cui all'art. 3 legge 20.2.1958 n. 75 (*sfruttamento della prostituzione*),

- uno dei delitti di cui alla legge 2.10.1967 n. 895 (*controllo delle armi*),

- uno dei delitti di cui agli artt. 73, c. 1, e 74 DPR 9.10.1990 n. 309 (*detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e associazione per traffico di sostanze stupefacenti*),

- il delitto di cui all'art. 189, cc. 6 e 7, CDS (*omissione di soccorso in incidenti stradali*),

- uno dei delitti di cui all'art. 12 DLG 25.7.1998 n. 286 (*immigrazioni clandestine*);

- ha riportato, per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasportatore, con sentenza definitiva, una condanna per:

- il delitto di cui all'art. 282 DPR 23.1.1973 n. 43 (*contrabbando merci*),

- il delitto di cui all'art. 18, c. 3, legge 18.4.1975 n. 110 (*trasporto armi, munizioni ed esplosivi*),

- la contravvenzione di cui all'art. 186, c. 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, c. 4, CDS (*guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti*);

- ha subito, per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasportatore:

- in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 legge n. 298/1974 o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di autotrasportatore per conto terzi di persone o cose;
 - per cinque volte nell'ultimo quinquennio, cumulativamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o nei suoi confronti è stata accertata la violazione di cui all'art. 167, c. 10, CDS (eccedenza di carico per una massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione);
 - ha subito, in qualità di datore di lavoro nell'esercizio delle attività di autotrasportatore, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale e assistenziale;
 - è stata dichiarata fallita, salvo che sia divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento o di accoglimento della domanda di esdebitazione, relativamente alle tipologie di imprese che ne possono beneficiare.
- Ove, nei casi sopra indicati, risulti comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva, la stessa dovrà considerarsi condanna a pena detentiva. Si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art. 444 CPP).

Dimostrazione del requisito dell'onorabilità nel periodo di prima applicazione della nuova disciplina UE

Le imprese di trasporto su strada di persone, che esercitavano l'attività prima del 4.12.2011, ma non prima dell'1.1.1978, avendo dimostrato i requisiti per l'accesso alla professione, ai sensi del DLG n. 395/2000, ad uno o più enti locali che hanno loro rilasciato uno o più titoli legali per l'accesso al mercato (ad es. licenza di noleggio con conducente od autorizzazione per servizi di linea) non sono tenute a dimostrare la sussistenza del requisito dell'onorabilità nuovamente all'UMC competente in ordine all'autorizzazione all'esercizio della professione.

Invece le imprese che, in quanto esercenti l'attività di trasporto prima dell'1.1.1978, erano esentate dal dimostrare tra gli altri anche il requisito dell'onorabilità agli enti locali che rilasciavano loro i relativi titoli legali, avrebbero dovuto dimostrare, **entro il 4.6.2012**, la sussistenza dei **4** requisiti previsti dal regolamento n. 1071/2009/CE per l'accesso alla professione di trasportatore su strada, ivi compreso il requisito dell'onorabilità, producendo le apposite dichiarazioni.

Entro la medesima data del 4.6.2012, qualora le medesime imprese esercenti l'attività prima del 1.1.1978, pur non essendone obbligate, abbiano comunque dimostrato i requisiti previsti, ivi compresa l'onorabilità, agli enti locali che hanno rilasciato loro i relativi titoli legali per lo svolgimento dei servizi di trasporto, possono produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il rappresentante legale indichi la data e l'ente locale presso cui è avvenuta la predetta dimostrazione.

Le imprese che, avendo dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alla professione, tra cui anche l'onorabilità, agli enti a cui hanno prodotto domanda per ottenere uno o più titoli legali per l'accesso al mercato e non hanno immatricolato alcun autobus entro il 3.12.2011, non sono tenuti nuovamente a dimostrare la sussistenza dell'onorabilità agli UMC competenti per l'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore su strada.

Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada di persone dal 4.12.2011 devono dimostrare all'UMC, competente alla relativa autorizzazione, la sussistenza dei 4 requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009, tra cui il requisito dell'onorabilità, allegando alla domanda di iscrizione al REN e di autorizzazione l'apposito modulo.

PERDITA REQUISITO DELL'ONORABILITÀ PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Il gestore dei trasporti perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazioni commesse dal lavoratore dipendente nell'esercizio dell'attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a:

- istruzioni o disposizioni impartite al dipendente,
- omessa vigilanza con riferimento a più violazioni precedenti.

La perdita del requisito per fatti commessi dai dipendenti rileva:

- se sono violate le seguenti disposizioni:

- art. 589 (*omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza del lavoro*), c. 2, Codice penale,

- artt. 189, cc. 6 e 7, CDS (*comportamento in caso di incidente*), 186, c. 2, CDS (*guida sotto l'influenza dell'alcool*) e 187, c. 4, CDS (*guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti*);

- se il dipendente ha subito:

- in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 legge n. 298/1974 o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi e di persone;

- per cinque volte nell'ultimo quinquennio, cumulativamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o nei suoi confronti è stato effettuato l'accertamento di cui all'art. 167, c. 10, CDS (*trasporti di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici*);
- nel caso siano commesse ripetute inadempienze alla normativa sui tempi di guida e di riposo di cui all'art. 174 CDS.

RIACQUISIZIONE DEL REQUISITO DELL'ONORABILITÀ

Il requisito dell'onorabilità è riacquisito a seguito di:

- concessione della riabilitazione, sempre che non intervenga la revoca, in caso di sanzioni penali;
- termine delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
- decorrenza di sei mesi dalla data della sanzione amministrativa definitiva;
- dopo che sia divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento, anche in caso di accoglimento della domanda di esdebitazione, relativamente alle tipologie di imprese che ne possono beneficiare.